

DICHIARA

- a)** di essere **pensionato/a di Cassa Forense e cancellato da tutti gli Albi professionali**
- a)** di essere riconosciuto invalido civile al 100%
- b)** di non essere titolare di assegno di accompagnamento
- c)** di non avere **già percepito altre prestazioni assistenziali** previste dal Regolamento dell'Assistenza **per il medesimo evento** e di non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni in caso di bisogno individuale o a favore di ultraottantenni
- e)** che il proprio **reddito imponibile** – immobiliare e mobiliare, anche se soggetto a tassazione separata – ammonta per l'anno 2015 (dich. 2016) € |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Letta l'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/03, il/la sottoscritto/a rende tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000).

Data/...../.....

Firma.....

Allega:

- dichiarazione redditi
- documentazione attestante lo stato invalidante

Regolamento per l'erogazione dell'assistenza

1. La Cassa può disporre a favore degli avvocati pensionati-cancellati dagli Albi e non titolari di assegno di accompagnamento che abbiano compiuto settanta anni di età, erogazioni assistenziali
2. La domanda per la concessione è inviata alla Cassa dagli interessati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno di ogni anno.
3. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione dei redditi del richiedente riferita all'anno precedente l'erogazione unitamente alla documentazione attestante lo stato invalidante
4. L'erogazione del trattamento avviene se il reddito dichiarato non supera il doppio della pensione minima annua erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quello della domanda (per l'anno 2016 € 11.692,00 x 2 = 23.384,00).
5. L'ammontare del beneficio è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, di anno in anno in relazione alla somma stanziata e al presumibile numero delle domande, in misura non superiore all'ammontare della pensione minima annua erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
6. L'erogazione non è cumulabile con le altre prestazioni per bisogno, a sostegno della famiglia o della salute